



TRIBUNALE DI CASSINO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO DI RINVIO DI UDIENZA

Il Giudice, dott. Domenico Di Croce,

- letti gli artt. 83, co. 6° e 7° d.l. nr. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge dalla l. nr. 27 del 2020) e 36 d.l. nr. 23 dell'8 aprile 2020;
- letti altresì i decreti del Presidente del Tribunale di Cassino nrrr. 86/20 del 27 aprile 2020 e 92/20 del 4 maggio 2020;
- rilevato che alla luce dei suddetti decreti è stato disposto il rinvio di ufficio a dopo il 31 luglio 2020 di tutti i procedimenti penali fissati nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, con le sole seguenti eccezioni:

A) trattazione obbligatoria *ex lege*

1) procedimenti indicati dagli artt. 83 cit., co. 3°, lett. b) e c) e 36 cit., co. 2°, alle condizioni ivi indicate (solo in caso di richiesta dell'interessato) per quelli indicati nei nrrr. da 1 a 3 della seconda parte della lett. b) cit;

B) nonchè (trattazione possibile)

dal 12 maggio al 5 giugno 2020;

2) quando non vi sia stata la richiesta di trattazione da parte dell'interessato, i predetti procedimenti indicati dall'art. 83 cit., co. 3°, lett. b), seconda parte, nrrr. 1 e 2, e c), e cioè:

a) procedimenti a carico di persone detenute (in espiazione di pena, ma non per altra causa: essenzialmente, quindi, gli incidenti di esecuzione riguardanti persone ristrette in carcere, ma anche persone che potrebbero esservi condotte in dipendenza della decisione sull'incidente di esecuzione);

b) procedimenti nei quali è applicata una misura cautelare personale, sia custodiale che non custodiale (interdittiva o coercitiva), ovvero una misura di sicurezza (non detentiva, naturalmente, perché in caso di misura di sicurezza detentiva la trattazione è obbligatoria per legge);

in detti procedimenti le parti private (imputato, sia detenuto che a piede libero, e parte civile) e i testimoni qualificati (ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, periti, consulenti tecnici o interpreti), potranno essere eventualmente esaminati mediante collegamento da remoto, ai sensi del comma 12 *bis* dell'art. 83 cit., se e in quanto sarà disponibile un'aula di udienza attrezzata adeguatamente e per tempo;

c) incidenti probatori di cui all'art. 392 cod.proc.pen. (anche) quando non siano stati dichiarati urgenti su richiesta di parte, ma siano ritenuti tali d'ufficio dal giudice; dal 6 al 30 giugno 2020, altresì;

3) procedimenti fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es. udienze preliminari, discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti);

- rilevato che tra i procedimenti fissati innanzi a questo Giudice per le udienze del

periodo suddetto sono presenti alcuni per i quali è obbligatoria la trattazione, altri per i quali è prevista la ulteriore possibilità di trattazione sin dal 12 maggio 2020;

• ritenuto, pertanto, che detti processi – anche con riferimento ai limiti ed alle raccomandazioni di cui al citato Decreto presidenziale n. 86/20 – potranno essere regolarmente trattati tutti nelle udienze ed agli orari sotto indicati;

DISPONE

• la trattazione all'udienza del 12 maggio 2020 dei seguenti procedimenti:

1. ore 9:30: nr. 1563/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
2. ore 10:00: nr. 2219/17 reg. G.i.p. (imp. [redacted] e),
3. ore 10:30: nr. 3703/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
4. ore 11:00: nr. 5/20 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
5. ore 11:30: nr. 2414/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted] 1),
6. ore 12:00: nr. 2701/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted] 2) e
7. ore 12:15: nr. 1896/18 reg. G.i.p. (imp. [redacted]);

• la trattazione all'udienza del 19 maggio 2020 dei seguenti procedimenti:

1. ore 9:30: nr. 826/20 reg. G.i.p. (ind. [redacted]),
2. ore 10:00: nr. 552/20 reg. G.i.p. (ind. [redacted]),
3. ore 10:30: nr. 1872/18 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
4. ore 11:00: nr. 1503/19 reg. G.i.p. (ind. [redacted]),
5. ore 11:30: nr. 2241/18 reg. G.i.p. (ind. [redacted]),
6. ore 12:00: nr. 835/18 reg. G.i.p. (imp. [redacted] e
7. ore 12:30: nr. 1986/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]);

• la trattazione all'udienza del 26 maggio 2020 dei seguenti procedimenti:

1. ore 9:30: nr. 2434/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
2. ore 10:00: nr. 3232/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
3. ore 10:30: nr. 2893/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
4. ore 11:00: nr. 3428/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
5. ore 11:30: nr. 2971/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
6. ore 12:00: nr. 2330/18 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
7. ore 12:30: nr. 106/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]),
8. ore 13:00: nr. 287/19 reg. G.i.p. (imp. [redacted]);

DISPONE ALTRESÌ

• il rinvio di tutti i restanti procedimenti previsti per l'udienza del 12 maggio 2020 all'udienza del 16 marzo 2021, ore 9.30 e ss.,

• il rinvio del processo nr. 1681/11 reg. G.i.p. (imp. [redacted]), previsto per

l'udienza del 15 maggio 2020, all'udienza del 30 giugno 2020, ore 9.30 e ss. (indicandosi altresì sin d'ora, per l'eventuale prosieguo, le ulteriori udienze del 14 luglio 2020 e del 24 luglio 2020),

- il rinvio di tutti i restanti procedimenti previsti per l'udienza del 19 maggio 2020 all'udienza del 23 marzo 2021, ore 9.30 e ss., ad eccezione di quelli rubricati ai nr. 4050/19 reg. G.i.p. (██████████) e 564/19 reg. G.i.p. (██████████), da rinviarsi per i medesimi incombenti all'udienza del 14 luglio 2020, rispettivamente alle ore 10.00 ed alle ore 11.00,

- il rinvio di tutti i restanti procedimenti previsti per l'udienza del 26 maggio 2020 all'udienza del 30 marzo 2021, ore 9.30 e ss..

Il decorso dei termini di prescrizione e delle misure cautelari per ciascun procedimento si intende sospeso nei limiti di legge.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 83 cit., co. 12° «Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuali e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Ai sensi dell'art. 83, co. 12 bis d.l. cit. le udienze del 12, 19 e 26 maggio 2020 verranno celebrate in Tribunale alla presenza del Pubblico Ministero, delle parti, dei rispettivi Difensori, degli ausiliari del Giudice e dei consulenti e periti (ferma restando l'applicazione dell'art. 83 cit., co. 12°). Le parti interessate sono invitate a comunicare con congruo anticipo il loro eventuale consenso a modalità di svolgimento dei procedimenti da remoto, al fine di consentire una più agevole organizzazione dell'udienza.

Si comunichi telematicamente a mezzo PEC, in via immediata, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede (al C.O.A. anche all'indirizzo di posta elettronica ordinaria), il quale provvederà – come da intesa – a diffondere tempestivamente il presente provvedimento tra i propri iscritti e ad attivarsi, per quanto possibile, per renderne edotti anche gli avvocati di altri Fori interessati.

Inoltre:

1) la successiva e formale comunicazione dei processi da trattare alle singole parti ed ai loro difensori andrà, comunque, fatta tempestivamente anche dalla Cancelleria con le modalità note, vale a dire, premesso che per i difensori o (per le parti private) presso i difensori, essa va effettuata sempre e soltanto ai loro indirizzi di posta elettronica certificata:

a) in caso di prima udienza ovvero quando, comunque, l'imputato non è stato mai presente in udienza né è stato ancora dichiarato assente, la comunicazione sarà eseguita al domicilio eletto dall'imputato, personalmente o presso il difensore, di fiducia o di ufficio, ovvero, in mancanza dell'elezione di domicilio, al difensore di fiducia, e, solo mancando sia l'elezione di domicilio che un difensore di fiducia, direttamente nel luogo di residenza dell'imputato;

pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 8729/2020; Cass. n. 52507/2014), la comunicazione dovrà essere eseguita presso il difensore, di fiducia o d'ufficio.

2) la successiva e formale comunicazione dei processi da rinviare agli imputati ed ai loro difensori (per le parti civili sarà sufficiente quella telematica iniziale al C.O.A.) andrà, invece, effettuata direttamente a verbale nella data udienza per la quale erano originariamente fissati, dove sarà presente un difensore unico di ufficio nominato dal C.O.A. – anche questo come da intesa – onde poter sostituire (d'ufficio, appunto, all'uopo nominato dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.) tutti i difensori di imputati impegnati nella data udienza (nella quale, se prima udienza, si chiarisce che non potrà, comunque, avvenire la costituzione delle parti, rinviata d'ufficio alla successiva udienza); questo Giudice, al di là della mera comunicazione a detto difensore unico, processo per processo, delle date di rinvio già anticipate telematicamente come sopra, provvederà ad adottare eventuali provvedimenti ulteriori e specifici solo nelle ipotesi di cui al lett. a) che precede, cioè di imputato che non è stato mai presente né è stato ancora dichiarato assente (comunicazione che verrà ordinato a verbale di eseguire o presso il domicilio eletto dall'imputato in caso di indirizzo privato - in quanto nel caso di domicilio eletto dall'imputato presso il difensore, di fiducia o di ufficio, varrà la comunicazione formale in udienza del rinvio fatta al predetto difensore unico di ufficio all'uopo presente - oppure, in mancanza dell'elezione di domicilio o di difensore di fiducia, nel luogo di residenza dell'imputato).

Cassino, 6 maggio 2020.

Il Giudice
dott. Domenico Di Croce

Depositato nella Cancelleria del
Tribunale di Cassino il 7 MAGGIO 2020

IL CANCELLIERE